

6934 Bioggio, 18 dicembre 2006

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CANI

Il Municipio di Bioggio,

- considerata la competenza di adottare misure per la tutela dell'ordine pubblico, della pubblica salute e dell'igiene, codificata dall'art. 107 della Legge organica comunale (LOC), dagli art. 23 e 24 del Regolamento di applicazione (RALOC), dall'art. 6 lett. a) della Legge sull'ordine pubblico, dagli articoli 1 e 3 della Legge concernente l'imposta sui cani e dell'art. 91 del Regolamento comunale;
- constatato il continuo insudiciamento arrecato alle aree pubbliche, piazze, giardini, marciapiedi, sentieri pubblici, dagli escrementi di cani;
- preso atto della pericolosità di alcune razze canine;

con risoluzione municipale n. 1754/06 del 18 dicembre, stabilisce:

Art. 1 - Identificazione

Tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare in Svizzera. I cuccioli devono essere identificati entro tre mesi dalla nascita. I proprietari sono tenuti a notificare alla banca dati ANIS (Animal Identity Service AG di Berna) i cambiamenti di indirizzo, la vendita o la morte del cane.

Art. 2 - Regola generale

Negli spazi aperti i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio.

La loro eventuale fuga deve essere immediatamente comunicata alla Polizia comunale.

Il proprietario è in ogni caso responsabile delle spese generate dall'intervento di cattura e dell'eventuale mantenimento in un canile.

Art. 3 - Aree vietate

È vietato l'accesso dei cani nei parchi e in altri luoghi pubblici dove tale ordine è espressamente stabilito mediante segnaletica.

Art. 4 - Raccolta degli escrementi

I proprietari sono obbligati a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal loro animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti, utilizzando gli appositi sacchetti di plastica.

Art. 5 - Custodia

I cani devono essere custoditi in modo adeguato. I proprietari sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare il disturbo del vicinato causato dall'abbaiare continuo e dai latrati, sia di giorno che di notte.

Art. 6 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con una multa da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 3'000--.

Art. 7 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Art. 8 - Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 21 al 4 gennaio 2007.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Ing. Paolo Colombo

Massimo Perlasca